

Garante europeo della protezione dei dati

Pubblicazione di un posto vacante di Garante europeo/a della protezione dei dati

COM/2024/20107

Chi siamo

La posizione di Garante europeo/a della protezione dei dati è prevista dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE¹. Detto regolamento stabilisce i principi, i diritti e gli obblighi in base ai quali le istituzioni, gli organi, gli organismi e gli uffici dell'Unione europea trattano i dati personali per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla protezione dei dati personali e alla tutela della vita privata. Il/la Garante europeo/a della protezione dei dati (Garante) dirige l'autorità di controllo indipendente che provvede alla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Il/la Garante agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti.

Nel bilancio generale dell'Unione europea per il 2025 è prevista una dotazione complessiva di circa 24,3 milioni di EUR e un organico totale di circa 148 dipendenti per l'autorità di controllo.

La sede del/della Garante è a Bruxelles.

Cosa offriamo

Un posto di Garante europeo/a della protezione dei dati

Il/la Garante sorveglia e garantisce l'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1725; a tal fine assolve gli obblighi previsti ed esercita i poteri attribuitigli/le da tale regolamento. È inoltre incaricato/a di fornire consulenza alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nonché agli interessati, in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali.

In generale, il/la Garante ha il compito di assicurare che i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente il diritto alla vita privata riguardo al trattamento dei dati personali, siano rispettati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dagli uffici dell'Unione europea. Sorveglia e assicura l'applicazione del regolamento e di qualunque altro atto dell'Unione europea relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione, organo, organismo o ufficio dell'Unione europea.

I compiti del/della Garante sono i seguenti:

- sorveglia e garantisce l'applicazione del regolamento 2018/1725 da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, fatta eccezione per il trattamento di dati personali da parte della Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- promuove la conoscenza e la comprensione da parte dei cittadini dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti relativi al trattamento (le attività destinate in modo specifico ai minori devono essere oggetto di un'attenzione specifica);
- promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal regolamento (UE) n. 2018/1725;

¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- su richiesta, fornisce informazioni agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento (UE) n. 2018/1725 e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo nazionali;
- tratta i reclami proposti da un interessato o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/1725, svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
- svolge indagini sull'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1725, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;
- fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, consulenza alle istituzioni e agli organi dell'Unione in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali;
- sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- adotta le clausole contrattuali tipo di cui al regolamento (UE) 2018/1725;
- redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/1725;
- partecipa alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati;
- espleta i compiti di segreteria per il comitato europeo per la protezione dei dati, a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/679;
- fornisce consulenza in merito al trattamento di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2018/1725;
- autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2018/1725;
- tiene registri interni delle violazioni del regolamento (UE) 2018/1725 e delle misure adottate;
- svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali;
- adotta il proprio regolamento interno.

Chi cerchiamo (criteri di selezione)

I candidati e le candidate devono possedere:

Competenze di gestione

- capacità di sviluppare e comunicare una strategia, riflettere in termini globali sui sistemi e processi e proporre raccomandazioni concrete e soluzioni applicabili;
- esperienza di gestione ad alto livello e le competenze direttive necessarie per gestire un gruppo altamente specializzato di esperti in materia di protezione dei dati e il relativo bilancio, nonché una comunità diversificata di portatori d'interesse.

Competenze ed esperienza specifiche

- comprovata esperienza in questioni relative alla protezione dei dati, acquisita in qualità di membro di un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati o in una grande organizzazione pubblica o privata;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati e il rispetto della conformità alle stesse, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore privato o pubblico;

- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche dell'Unione europea nel settore della protezione dei dati sui cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Qualità personali

- esperienza nelle attività di comunicazione e messa in rete, allo scopo di rappresentare l'ufficio del Garante europeo della protezione dei dati al massimo livello e di sviluppare e mantenere le relazioni con le controparti in altre istituzioni dell'UE, degli Stati membri, dei paesi terzi e di altre organizzazioni internazionali;
- capacità di agire con la necessaria indipendenza e di rispettare il segreto professionale.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla fase di selezione solamente coloro che, **entro il termine previsto per la presentazione delle candidature**, soddisfano i requisiti formali indicati di seguito.

- **Cittadinanza**: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
- **Laurea o diploma universitario**: possedere
 - un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, o
 - un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre).
- **Esperienza professionale**: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea² a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi a un ambito attinente alle attività di Garante.
- **Esperienza dirigenziale**: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello³ in un settore rilevante per la posizione offerta.
- **Conoscenze linguistiche**: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea⁴ e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati/le candidate soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in quest'altra lingua.

² L'esperienza professionale è presa in considerazione solo se si tratta di un rapporto di lavoro effettivo definito come un vero e proprio lavoro, su base retribuita, e come dipendente (qualsiasi tipo di contratto) o prestatore di un servizio. Le attività professionali svolte in regime di tempo parziale saranno calcolate in proporzione, sulla base della percentuale certificata di ore a tempo pieno lavorate. Il congedo di maternità/congedo parentale/congedo per adozione è preso in considerazione se rientra nell'ambito di un contratto di lavoro. I dottorati di ricerca, anche non retribuiti, sono assimilati all'esperienza professionale, per una durata massima di tre anni, a condizione che il dottorato di ricerca sia stato concluso con esito positivo. Uno stesso periodo non può essere conteggiato più di una volta.

³ Nel curriculum vitae occorre specificare per tutti gli anni nei quali è stata maturata l'esperienza dirigenziale: 1) il titolo e le funzioni inerenti ai ruoli dirigenziali svolti; 2) il numero di persone di cui si è stati responsabili in tali ruoli; 3) il volume del bilancio gestito; 4) il numero dei livelli gerarchici superiori e inferiori al proprio; e 5) il numero di persone di pari grado.

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701>

Selezione e nomina

Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il/la Garante europeo/a della protezione dei dati, per un periodo di cinque anni, in base a un elenco predisposto dalla Commissione europea a seguito di un invito pubblico a presentare candidature.

La Commissione europea redige questo elenco conformemente alle proprie procedure di selezione e di assunzione (si veda il Compilation Document on Senior Officials Policy – Testo unico relativo alla gestione dei funzionari di grado superiore⁵). A tal fine stabilisce che una commissione di preselezione valuti tutte le domande di partecipazione sulla base dei criteri di ammissione di cui sopra e individui coloro che rispondono meglio ai criteri di selezione per la funzione di Garante e che saranno convocati/e per un colloquio.

Al termine dei suddetti colloqui, la commissione di preselezione redigerà le proprie conclusioni e proporrà un elenco di candidati/candidate per ulteriori colloqui con il comitato consultivo per le nomine (CCN) della Commissione europea. Il CCN, tenendo conto delle conclusioni della commissione di preselezione, decide chi convocare.

Le persone convocate per un colloquio con il CCN partecipano a un Assessment center per dirigenti gestito da consulenti esterni, le cui prove si svolgeranno nel corso di un'intera giornata.

Sulla base dei risultati delle valutazioni condotte dalla commissione di preselezione e dell'esito dei colloqui con il comitato consultivo per le nomine, la Commissione europea redige un elenco composto da almeno tre persone. L'elenco è pubblico e viene trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base dell'elenco elaborato dalla Commissione, la commissione competente del Parlamento europeo può decidere di organizzare un'audizione per poter esprimere una preferenza. Le istituzioni interessate possono decidere di svolgere ulteriori colloqui con le persone comprese nell'elenco. Figurare in tale elenco non è garanzia di nomina.

Pari opportunità

Conformemente all'articolo 1 quinquies dello statuto dei funzionari, le istituzioni europee praticano una politica in materia di pari opportunità che incoraggia le candidature in grado di contribuire a una maggiore diversità, alla parità di genere e all'equilibrio geografico generale.

Regime applicabile

La retribuzione e le condizioni di lavoro sono quelle previste dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di Garante, compresi la retribuzione, le indennità, e ogni altro compenso sostitutivo, sono stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1725. A tale riguardo, il/la Garante è equiparato/a a un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea⁶.

Il/la Garante è nominato/a per un mandato di cinque anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.

⁵ https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission_en#vacancies (disponibile soltanto in inglese).

⁶ Lo stipendio base mensile è pari all'importo che risulta dall'applicazione della seguente percentuale allo stipendio base di un funzionario dell'Unione europea di grado 16, terzo scatto: giudice: 112,5%.

La sede di servizio è Bruxelles.

Informazione importante per chi si candida

Si ricorda che i lavori delle commissioni giudicatrici sono riservati. È quindi vietato a coloro che si candidano, o a terzi che agiscano per loro conto, prendere contatto direttamente o indirettamente con i membri di tali commissioni. Qualsiasi domanda deve essere inviata alla segreteria della commissione competente.

Protezione dei dati di carattere personale

La Commissione assicurerà che i dati personali dei candidati/delle candidate siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la loro riservatezza e sicurezza.

Indipendenza e conflitto di interessi

Prima di assumere le proprie funzioni, il/la Garante dovrà dichiarare che si impegna ad agire in completa indipendenza nell'interesse pubblico e indicare eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la sua indipendenza.

Modalità di presentazione della candidatura

Prima di presentare la candidatura, le persone interessate devono verificare attentamente se soddisfano tutte le condizioni di ammissione, con particolare riguardo al titolo di studio, all'esperienza professionale di alto livello e alla competenza linguistica richiesti. Il mancato rispetto di una delle condizioni di ammissione comporta l'esclusione automatica dalla procedura di selezione.

Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:

<https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/>

Occorre disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l'iscrizione e a tenere i contatti durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali variazioni di indirizzo.

Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente utilizzando il modello di CV Europass⁷, e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

È nell'interesse di chi presenta la domanda che la candidatura sia accurata, dettagliata e veritiera.

Una volta completata l'iscrizione online, si riceverà un messaggio elettronico a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura. **Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata.**

Si ricorda che non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo saranno trasmesse direttamente dalla Commissione europea.

Le candidature inviate per posta elettronica non saranno accettate. Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

⁷ Informazioni su come creare un CV Europass online sono disponibili all'indirizzo: <https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv>

È responsabilità di chi si candida completare l'iscrizione online entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per iscriversi, poiché una congestione delle linee o un problema nel collegamento internet potrebbero annullare l'operazione e costringere a ripeterla integralmente. Dopo la scadenza del termine, non sarà più possibile inserire alcun dato. Le domande che perverranno dopo tale scadenza saranno respinte.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Il termine ultimo per l'iscrizione online è **il 18 luglio 2024, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles**, scaduto il quale l'iscrizione non sarà più possibile.